DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1983

che autorizza il Regno Unito a istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di taluni indumenti esterni originari della Turchia e immessi in libera pratica nella Comunità

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(83/441/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto in trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti delle importazioni di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri [1], in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, ai sensi della decisione 80/47/CEE, gli Stati membri non possono procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni ivi considerate se non previa autorizzazione della Commissione ;

considerando che, con decisione 83/326/CEE del 28 giugno 1983 [2] e seguenti, la Commissione ha autorizzato taluni Stati membri a istituire tale sorveglianza ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1842/71 del Consiglio, del 21 giugno 1971 [3], relativo alle misure di salvàguardia contemplate dall'accordo di associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia, mediante il regolamento (CEE) n. 1899/83 del 12 luglio 1983 [4], la Commissione ha istituito misure di protezione nei confronti delle importazioni nel Regno Unito degli indumenti esterni (categoria 83) della voce ex 60.05 A II della tariffa doganale comune (codici Nimexe : 60.05-04, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 88, 89, 90, 91), originari di tale paese terzo ;

considerando che tali misure di salvaguardia regionale sono state autorizzate a seguito dell'incremento massiccio e rapido di dette importazioni nel Regno Unito e del pregiudizio da esse derivante per il settore produttivo britannico ad esse inerente ;

considerando che, in virtù delle misure di protezione così istituite, le importazioni per il periodo dal 13 luglio al 31 dicembre 1983 di tali indumenti esterni originari della Turchia nel Regno Unito sono limitati ad un quantitativo massimo di 15 tonnellate e che l'importazione di detti prodotti negli altri Stati membri rimane libera ;

considerando che, per individuare rapidamente le deviazioni di traffico delle merci che possono aggravare o determinare difficoltà economiche nel settore in oggetto, il 18 luglio 1983 il governo britannico ha presentato alla Commissione una domanda d'autorizzazione a norma dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE per l'istituzione di una sorveglianza intracomunitaria preliminare sulle importazioni di tali indumenti esterni originari della Turchia e messi in libera pratica negli Stati membri ;

considerando che la Commissione ha esaminato se le importazioni in questione potessero essere oggetto delle misure di sorveglianza intracomunitaria di cui all'articolo 2 della decisione 80/47/CEE ;

considerando che dall'esame effettuato risulta sussistere il rischio che si verifichino deviazioni di traffico attraverso gli altri Stati membri e che queste mettano in causa gli obiettivi perseguiti dalle misure di salvaguardia autorizzate nei confronti del Regno Unito, nonché aggravino o prolunghino le difficoltà economiche del settore di produzione considerato ;

considerando la gravità della situazione e l'impossibilità di risolvere attualmente questo problema mediante misure generali a livello comunitario ;

considerando che, grazie all'applicazione di una clausola di salvaguardia ufficiale e date le circostanze eccezionali, è opportuno autorizzare il Regno Unito ad istituire una sorveglianza intracomunitaria preliminare nei confronti delle importazioni degli indumenti esterni in causa, originari della Turchia e immessi in libera pratica negli altri Stati membri, sino alla scadenza del regolamento (CEE) n. 1899/83,

---

[1] GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
[2] GU n. L 175 del 30. 6. 1983, pag. 1.
[3] GU n. L 192 del 26. 8. 1971, pag. 14.
[4] GU n. L 188 del 13. 7. 1983, pag. 7.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1983, in conformità della decisione 80/47/CEE, il Regno Unito è autorizzato ad esercitare una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di prodotti tessili della categoria 83 di cui all'allegato, originari della Turchia e immessi in libera pratica negli altri Stati membri.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1983.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

ALLEGATO

Categoria	Voce della TDC	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Paese d'origine
83	60.05 A II a) b) 4 hh) 11 22 33 44 ijij) 11 kk) 11 ll) 11 22 33 44	 60.05-04, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 88, 89, 90, 91	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: Indumenti esterni a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti delle categorie 5, 7, 26, 27, 28, 71, 72, 73, 74 e 75, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Turchia